

In questo numero:

Mod. 770/2025

- 1** La compilazione del modello 770/2025 per gli enti locali

**Studio giallo s.r.l
società tra professionisti**

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Mod. 770/2025

La compilazione del modello 770/2025 per gli enti locali

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La dichiarazione dei sostituti d'imposta

La dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta si compone di due parti: la Certificazione Unica (CU) e il mod. 770.

I dati inviati con la CU non vanno riportati nel mod. 770 in quanto la certificazione unica ha natura dichiarativa. Al contrario, devono essere certificate le ritenute che non sono già confluite nella CU; per gli enti locali si tratta tipicamente dei seguenti casi:

- ritenuta 4% per contributi corrisposti ad imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 28, comma 2, DPR n. 600/1973 (Quadro SF);
- ritenute su premi e vincite previste dall'art. 30, DPR n. 600/1973 (Quadro SH).

L'indennità di esproprio non va più indicata nel modello in quanto è confluita nella CU.

I pignoramenti e le eventuali ritenute effettuati nei confronti delle persone fisiche sono stati certificati nella CU e non vanno riportati anche nel 770. Nel prospetto SY si devono riportare solamente i pignoramenti, non soggetti a ritenuta, relativi al creditore pignoratizio persona giuridica.

Infine, vanno indicate le sole ritenute operate nell'anno precedente, i versamenti e le eventuali compensazioni effettuate oltre al riepilogo dei crediti.

Il modello 770 deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre di ciascun anno. L'art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998 prevede che "3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno".

La redazione della dichiarazione

Il modello 770 comprende cinque tipologie di ritenute da indicare nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate" del frontespizio:

- dipendenti (che comprende anche gli assimilati);

- autonomi (che comprende anche le provvigioni e i redditi diversi inclusi gli occasionali);
- capitali (che comprende anche le ritenute 4% sui contributi alle imprese);
- locazioni brevi;
- altre ritenute (che comprende anche le ritenute per indennità di esproprio e per pignoramento).

Il flusso può essere inviato in un'unica soluzione ed in questo caso è necessario indicare nel campo "Tipologia invio" il codice 1 oltre a barrare i quadri compilati (SF, ST, SV, SX, ecc.) e le tipologie di ritenute operate (dipendenti, autonomi, ecc.).

Il sostituto d'imposta può anche decidere di inviare più flussi suddividendo le tipologie di ritenute dichiarate indicando il codice 2 nel campo "Tipologia invio". In tal caso si possono inviare al massimo tre flussi:

- dipendenti;
- autonomi;
- capitali.

Le ritenute relative alle locazioni brevi (caso improbabile nella PA) devono necessariamente essere inviate insieme a quelle degli autonomi.

Le altre ritenute (tipicamente espropri e pignoramenti) andranno legate ad una delle tre tipologie sopra indicate. In pratica le altre ritenute possono essere inviate con i dipendenti, oppure con gli autonomi ovvero con quelle di capitale (che per gli enti locali sono di fatto le ritenute del 4% sui contributi).

In questo caso, oltre a barrare i quadri compilati e le ritenute operate, si dovrà specificare anche il codice fiscale dei soggetti che hanno trasmesso la restante parte della dichiarazione indicando quali ritenute hanno inviato gli altri soggetti.

La procedura consente quindi di dividere l'invio della dichiarazione in più parti. Negli enti locali tipicamente vengono predisposti due flussi:

- uno con le ritenute dei dipendenti e dei pignoramenti gestito dall'ufficio stipendi;
- uno con le ritenute da lavoro autonomo, espropri e contributi alle imprese.

L'invio suddiviso non crea problema se viene effettuato da un intermediario anche se quest'ultimo trasmette entrambi separatamente.

La firma del legale rappresentante

La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante che nelle pubbliche amministrazioni non è semplice da identificare. Nei Comuni l'Agenzia delle Entrate è orientata ad una definizione più formale che sostanziale in quanto ritiene che debba essere il Sindaco, anche se non ha alcun potere gestionale e decisionale in materia di dichiarazioni fiscali. Seppure dal punto di vista dottrinale vi possano essere delle motivate perplessità sembra quantomeno agevole non aprire inutili contestazioni seguendo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Qualora ci si volesse discostare si suggerisce di avere una coincidenza tra il firmatario della dichiarazione e il soggetto che la rappresenta negli archivi dell'Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni hanno identificato il codice 14 da indicare nel frontespizio della dichiarazione: "Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione".

La firma del revisore dei conti

Relativamente alla compilazione della parte relativa alla "Firma della dichiarazione" si evidenzia che, oltre al dichiarante, il modello 770 va sottoscritto anche dall'organo di revisione, distinguendo il caso in cui lo stesso sia formato da un unico revisore (indicare il codice 1) o da un collegio di revisori (codice 4). In quest'ultima ipotesi, vanno specificati tutti i componenti del suddetto collegio.

Parte della dottrina ritiene che il revisore non sia tenuto alla firma della dichiarazione dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Dpr 322/1998 secondo il quale "la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salvo l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni". Poiché gli enti locali non sono soggetti Ires ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Tuir, l'obbligo non sussiste. Peraltro la tesi è avallata dalla nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, prot. 2007/143946 del 27/09/2007 relativa alla firma del mod. 770 da parte dei revisori delle istituzioni scolastiche.

L'interpretazione sembra prestare il fianco a qualche perplessità in quanto la rubrica dell'art. 1 attiene alla "Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.". Sembra evidente come in questo contesto venga richiesto, quale presupposto per la firma, l'obbligo alla redazione della dichiarazione. In realtà il tema è decisamente più complesso in quanto il successivo art. 4, che regolamenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta, non riporta una disposizione analoga.

In ogni caso si deve sottolineare che, in caso di irregolarità, difficilmente il revisore potrà ritenersi escluso da responsabilità.

Il visto di conformità per i crediti superiori a 5.000 euro

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto l'obbligo del visto di conformità per la compensazione "orizzontale" (in F24) di qualsiasi tipologia di credito derivante da dichiarazione per importi eccedenti i 5.000 euro; procedura precedentemente prevista solo in tema di Iva dall'art. 10 del D.L. 78/2010. Il tetto è stato ridotto a 5.000 euro dal D.L. 50/2017.

L'art. 1, comma 574, della L. 147/2013 (come modificato dal D.L. 50/2017) stabilisce che "a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35,

comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.

La compensazione in F24 (orizzontale) di crediti superiori ai 5.000 euro può essere effettuata già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di competenza e quindi prima della presentazione della dichiarazione annuale. Tuttavia, nel caso in cui si superi la predetta soglia di compensazione è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

In generale i crediti oggetto del visto sono:

- Irpef e Ires;
- addizionale regionale e comunale;
- imposte sostitutive;
- Irap;
- ritenute alla fonte (mod. 770).

È stato chiarito (Telefisco 2014) che il limite si riferisce a ciascun singolo tributo utilizzato in compensazione e non al totale dei crediti tributari. Inoltre, il tetto è escluso per le compensazioni verticali.

La risoluzione 68/2017 ha chiarito che rimangono esclusi i codici dei sostituti d’imposta con i quali si recuperano il 730.

L’art. 35 del D.Lgs. 241/1997 prevede l’elenco dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità:

- a) gli iscritti negli albi dei dotti commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

I soggetti abilitati possono apporre il visto di conformità a condizione che rispettino i seguenti requisiti:

- il soggetto che appone il visto deve tenere le scritture contabili e deve predisporre la dichiarazione (art. 23, D.M. 164/99 e circ. Ag. Entrate n. 57/E del 23/12/2009 e n. 12/E del 12/03/2010);
- deve aver sottoscritto una polizza assicurativa che copra specificatamente i rischi connessi all’apposizione del visto di conformità (art. 6, D.M. n. 164/99);
- deve essere iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

Con il visto di conformità si attesta la corrispondenza dei dati riportati nella dichiarazione con la documentazione contabile (correttezza formale) nonché la regolarità delle scritture contabili (circ. Min. Finanze n. 134/E del 17/06/999 e Circ. Ag. Entrate n. 57/E del 23/12/2009). Le procedure adottate per i controlli devono lasciare traccia del lavoro svolto. Non possono essere utilizzati crediti in compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, in caso di somme iscritte a ruolo superiori a euro 1.500 (art. 31, c. 1, D.L. 78/2010).

In caso di infedele attestazione derivante da controlli insufficienti è prevista la sanzione da 258 a 2582 euro cui può aggiungersi, in caso di violazioni ripetute, la sospensione al rilascio del visto e, nei casi più gravi, l'inibizione al visto.

Dal punto di vista pratico le pubbliche amministrazioni non possono più recuperare i crediti derivanti dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando lo scomputo fuori F24. In caso di crediti eccedenti il limite in commento dovranno ricorrere al visto di conformità.

Con la Risoluzione n. 90/E/2010 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito "che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all'articolo 234 del TUEL sottenda la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, abbia la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997". Questa interpretazione è stata fortemente contestata dalla circolare n. 24 del 2011 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La compensazione trasparente (dal 2015)

Dal 1° gennaio 2015 i sostituti d'imposta possono recuperare i rimborsi da assistenza fiscale, gli eccessi di versamento ed i conguagli a credito solamente utilizzando la compensazione trasparente in F24 (e dal 2016 anche in F24EP). Di fatto non è più possibile utilizzare il vecchio "scomputo".

La modifica normativa è contenuta nell'art. 15 del D.Lgs. 175/2014:

"Art. 15. Compensazione dei rimborsi da assistenza

In vigore dal 13 dicembre 2014

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;

c) nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) nel comma 4, le parole: «che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o», sono soppresse”.

Con la circ. Ag. Entrate n. 31 del 30/12/2014 sono state fornite le prime indicazioni operative, integrate con le successive risoluzioni 13/E del 10/02/2015, sull'utilizzo dell'F24, e n. 103/E del 06/12/2015, circa i codici da utilizzare per l'esposizione dei crediti da indicare nel modello F24-F24EP.

Si riporta di seguito uno schema di sintesi:

Sezione erario

Tributo da compensare	Codice F24 (Ris. Ag. Entr. 13/E del 2015)	Codice F24EP (Ris. Ag. Entr. 103/E del 2015)
Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014	1631	150E
Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014	1627	155E
Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014	1628	156E
Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014	1629	157E
Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR	1633	163E
Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997	1634	164E
Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113	1703	174E

Gli importi corrispondenti ai codici tributo del modello F24 vanno indicati nella colonna a credito della sezione erario, il periodo riferimento A non è da valorizzare, il

periodo riferimento B è valorizzato con l'anno di imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Sezione regioni

Tributo da compensare	Codice F24 (Ris. Ag. Entr. 13/E del 2015)	Codice F24EP (Ris. Ag. Entr. 103/E del 2015)
Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014	3796	153E
Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014	1669	160E

Gli importi corrispondenti ai codici tributo del modello F24 vanno indicati nella colonna a credito della sezione regioni, nella colonna codice va indicato il codice corrispondente alla regione cui si riferisce l'addizionale, desumibile dalla Tabella T0 pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il periodo riferimento A non è da valorizzare, il periodo riferimento B è valorizzato con l'anno di imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Sezione Imu e altri Tributi locali (F24) e Enti Locali (F24EP)

Tributo da compensare	Codice F24 (Ris. Ag. Entr. 13/E del 2015)	Codice F24EP (Ris. Ag. Entr. 103/E del 2015)
Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014	3797	154E
Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014	1671	161E

Gli importi corrispondenti ai codici tributo del modello F24 vanno indicati nella colonna a credito della sezione Imu e altri tributi locali (mod. F24) e Enti locali (mod. F24 EP), nella colonna codice va indicato il codice catastale identificativo del comune, desumibile dalla tabella dei codici catastali dei Comuni pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il periodo riferimento A non è da valorizzare, il periodo

riferimento B è valorizzato con l'anno di imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

La Ris. Ag. Entrate n. 7/E del 28/01/2016 chiarisce definitivamente che i "rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti" devono essere recuperati "esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24".

La circolare Ag. Entrate n. 31/E del 30/12/2014 aveva chiarito che:

a) le compensazioni sopra richiamate non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui (ridotto a 5.000 euro con il D.L. 50/2017), non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La procedura indicata è da applicarsi anche al bonus Irpef. Al contrario non si applica alle detrazioni per famiglie numerose nel limite del monte ritenute; in caso di rimborso oltre il monte ritenute deve essere utilizzata la compensazione trasparente.

I prospetti ST ed SV

Le ritenute e gli eventuali scomputi effettuati dal sostituto d'imposta nel corso del periodo di competenza devono essere riportati nei prospetti ST ed SV del modello 770. La compilazione di questi prospetti deve costituire una verifica sostanziale della correttezza del comportamento tenuto nel corso dell'anno precedente.

Il prospetto ST risulta suddiviso in quattro sezioni: la prima dedicata alle ritenute versate all'erario, la seconda alle addizionali regionali, la terza contiene le ritenute sui redditi di capitale ed altri redditi e la quarta che comprende diverse ritenute che non interessano gli enti locali; le addizionali comunali sono indicate nel prospetto SV. I prospetti ST, sezioni erario e regionali, ed SV sono composti complessivamente da diversi campi che si ripetono nelle diverse sezioni

Dal modello 770/2025 relativo al 2024 è stato eliminato il punto 13, "codice regione", presente solo nella sezione delle addizionali regionali.

Prospetto ST, Sezione I: Erario

ST2 Erario	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
	1	2	6	7	8	
Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno		Sospensione Nota Importo sospeso	
9	□	10	11	14	15	16

Prospetto ST, Sezione II: Addizionale regionale

ST14 Add. Reg.	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
	1	2	6	7	8	
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno	Sospensione Nota Importo sospeso	
	9 <input type="checkbox"/>	10	11	14	15	16

Prospetto ST, Sezione III: Erario su redditi di capitale ed altri redditi

ST27 Ritenute su redditi di capitale	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	
	1	2	6	7	
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno
	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11	14

Prospetto SV: Addizionale comunale

SV2 Addiz. comunale	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
	1	2	6	7	8	
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno	Sospensione Nota Importo sospeso	
	9 <input type="checkbox"/>	10	11	14	15	16

I prospetti ST ed SV non devono essere compilati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Questo significa che tutti gli altri enti pubblici (es. comuni, province, regioni, consorzi tra enti locali, unioni di comuni, comunità montane, ecc.) sono soggetti all'obbligo di compilazione.

Nella sezione erario, con particolare riferimento alle casistiche che interessano gli enti locali, si devono indicare i seguenti dati:

a) le ritenute ed i versamenti Irpef operati sugli emolumenti erogati nel corso dell'anno, ivi compresi quelli effettuati entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza (c.d. cassa allargata) e quelli sui conguagli calcolati a gennaio e febbraio dell'anno successivo rispetto all'anno oggetto di dichiarazione relativi a redditi erogati nello stesso anno di competenza;

b) le ritenute per i conguagli derivanti dall'assistenza fiscale prestata nel corso dell'anno oggetto di dichiarazione, incluse le imposte sostitutive (saldo e acconto), sulla cedolare secca per locazioni nonché per contributo di solidarietà; per gli interessi da rateizzazione derivanti da assistenza fiscale deve essere compilato un apposito rigo. Gli interessi per incipienza vanno scorporati dalle ritenute e indicati al punto 8;

- c) i versamenti relativi all'anno oggetto di dichiarazione in ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) anche se effettuati in quello successivo ma entro la data di presentazione della dichiarazione;
- d) le ritenute effettuate in relazione a procedure di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, legge n. 449/1997).

Nella sezione addizionali regionali vanno riportate:

- a) le ritenute di addizionali Irpef regionali effettuate nell'anno oggetto di dichiarazione, sia per quanto riguarda quelle derivanti da rateizzazione dell'anno precedente che per quelle da cessazioni avvenute nell'anno in corso;
- b) le addizionali regionali da assistenza fiscale. Anche in questo caso è necessario scorporare eventuali interessi per incapienza da indicare nel campo 8;
- c) i tardivi versamenti a seguito di ravvedimento operoso, riferiti ad addizionali regionali trattenute nell'anno di competenza, anche se effettuati nell'anno successivo entro la data di presentazione della dichiarazione.

Al contrario, non devono essere indicate le addizionali che verranno rateizzate nel corso dell'anno successivo.

Le ritenute relative agli espropri e ai pignoramenti certificati nelle CU devono essere indicate nella sezione I Erario. Nella sezione III rimangono solo i contributi alle imprese.

Nel prospetto SV dovranno essere riportate tutte le ritenute relative alle addizionali comunali in modo analogo a quanto previsto per le addizionali regionali:

- a) addizionale comunale 2023 rateizzata nel 2024;
- b) addizionale comunale 2024 da cessazione nonché addizionale da assistenza fiscale con lo scorporo degli interessi da incapienza da riportare nel campo 8;
- c) versamenti relativi al 2024 effettuati tardivamente in ravvedimento operoso, anche se effettuati nell'anno successivo.

Dovranno essere indicati anche gli acconti di addizionale comunale per l'anno 2024 trattenuti e versati a partire dal mese di marzo.

In sede di compilazione del mod. F24EP le addizionali comunali e regionali devono essere esposte con distinte righe per ciascun comune (identificato con il codice regione o catastale) al fine di consentire direttamente l'attribuzione dell'addizionale al singolo comune (D.M. 5 ottobre 2007). Nel prospetto ST regioni e SV tale distinzione non è richiesta: le addizionali regionali e comunali dovranno essere esposte in forma aggregata. Il criterio di aggregazione è la data di versamento. In sostanza dovranno essere raggruppate le addizionali versate nella stessa data che abbiano le stesse caratteristiche (codice tributo, periodo di riferimento, lettere delle annotazioni). Nel caso di unico versamento nel mese si potranno riscontrare, ordinariamente, tre righe: uno per addizionali rateizzate, uno per quelle di competenza ed uno per l'acconto (relativamente alla sola comunale). Le ritenute per assistenza fiscale dovranno essere indicate separatamente con l'apposito codice tributo.

In ciascuna delle parti del modello vanno riportate le ritenute operate a partire da marzo 2024 relative a versamenti effettuati a seguito di incipienza delle retribuzioni in sede di conguaglio di fine anno 2023 (art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600/1973).

Dal modello 770/2025 relativo all'anno 2024 è stato eliminato il codice "N" nelle annotazioni relativo al passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta. Probabilmente la modifica è legata al fatto che i controlli automatici non riuscivano a rilevare correttamente questa distinzione.

Nella realtà degli enti locali il passaggio di dipendenti si verifica in tutti i processi di esternalizzazione, effettuati nelle diverse forme tecniche, nelle quali i dipendenti di un ente vengono trasferiti, per effetto del passaggio di attività, a soggetti pubblici o privati ai sensi degli art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2112 del codice civile. Al contrario, non risultano applicabili all'assegnazione di personale alle istituzioni ex art. 114 del D.Lgs n. 267/2000 in quanto tutti gli adempimenti fiscali dell'istituzione, come organismo strumentale dell'ente locale e quindi senza un proprio codice fiscale, fanno capo ancora all'ente locale. Il modello 770 dell'ente e dell'istituzione è unico.

Poiché le istruzioni ministeriali parlano genericamente di "passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro" le istruzioni sono applicabili anche al caso delle mobilità di personale tra enti prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale risulta, appunto, rubricato come "passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse". Si supponga, ad esempio, che, per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre, il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna.

Il trattamento integrativo

Il trattamento integrativo riconosciuto nell'anno dal sostituto d'imposta è stato recuperato in F24EP utilizzando il codice tributo 170E.

Se nel mese sono state effettuate ritenute per 8.000 euro e riconosciuto del trattamento integrativo per 5.000 euro. Il prospetto ST dovrà essere compilato nel modo seguente:

- punto 2 e 7 ST: totale delle ritenute lorde e successivamente versate con il mod. F24EP;
- punto 10 ST (note): non compilare;
- punto 11 ST (codice tributo): codice 165E.

Il modello 770 deve essere compilato solo per importi a debito indicati nell'F24EP:

ST2 Erario	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scompto	Importo versato	Interessi	
	1 09 2024	2 8.000	6	7 8.000	8	Sospensione Nota Importo sospeso
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno		
	9 □	10	11 100E	14 16 10 2024	15	16

Non deve essere indicato il rigo relativo al codice 1701 per l'F24 e al codice 170E per l'F24EP in quanto non si tratta di una compensazione interna. Sarà quindi cura dell'Agenzia delle Entrate verificare che gli importi compensati nella delega di pagamento siano coerenti con quanto certificato dal sostituto d'imposta.

SX47 Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente		Credito utilizzato in F24		Credito residuo	
	1		4		5	
SX49 Trattamento integrativo	Credito residuo	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato erogato anno corrente	Credito da recuperare	Credito recuperato erogato anno precedente	
	1	2 5.000	3	4	5	
	Credito utilizzato in F24	Credito residuo				
	6 5.000	7				

Di seguito vengono analizzati in parallelo i singoli campi dei prospetti ST ed SV i quali, se presenti, hanno lo stesso contenuto sia che si tratti di erario, addizionale regionale o comunale.

Punto 1: periodo di riferimento (mese ed anno)

Nel punto 1 vanno riportati il mese e l'anno in cui è sorto l'obbligo di effettuazione del prelievo. In caso di ritenute da rateizzazione deve essere indicato il mese e l'anno del prelievo, non quello cui si riferiscono. Ad esempio, se a marzo sono state trattenute addizionali da rateizzazione 2023 e da conguaglio 2024 si dovranno compilare due distinti righi; in entrambi i casi nel punto 1 dovrà essere indicato 03/2024 in quanto l'obbligo di effettuare la ritenuta da rateizzazione è marzo.

Il mese e l'anno in cui è sorto l'obbligo del prelievo rimangono indipendenti dalla data in cui è stato effettuato il versamento. In caso di tardivo versamento in ravvedimento operoso, il periodo di riferimento sarà sempre quello in cui è sorto l'obbligo di effettuare il versamento (ad esempio, 03/2023 anche se quest'ultimo è stato effettuato nell'aprile 2024).

In caso di pagamento entro il 12 gennaio 2025 di somme relative al 2024 nei prospetti ST ed SV dovrà essere indicato il periodo 12/2024 riportando nelle note, al punto 10, il codice "B".

Qualora vengano effettuati conguagli fiscali nei mesi di gennaio e febbraio 2025 si dovrà procedere nel modo seguente: nel punto 1 dovrà essere riportato come di consueto il periodo 12/2024; nelle annotazioni, punto 10, andranno indicati i codici "D" per i conguagli effettuati a gennaio ed "E" per i conguagli effettuati a febbraio.

Per quanto attiene alle modalità di compilazione del prospetto per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2024 effettuato entro il 16 febbraio 2025 (codice tributi 1713), nel punto 1 si deve indicare il periodo convenzionale 12/2024. Qualora l'acconto versato risulti superiore all'importo dovuto, si dovrà creare un eccesso di versamento nel mese di novembre compilando ST ed SX nei modi ordinari. Gli enti locali, non gestendo direttamente il TFR, non sono ordinariamente interessati all'imposta di rivalutazione sul TFR. Lo sono al contrario le aziende destinatarie di esternalizzazioni con passaggio di personale: in questo caso i dipendenti possono optare per il regime pensionistico pubblico ma ai fini del TFR vengono seguite le regole privatistiche indicate nel codice civile.

Punto 2: ritenute operate

Nel punto 2 devono essere riportate:

- a) le ritenute operate sui compensi erogati per redditi di lavoro dipendente ed assimilato (prospetto ST, sezione I);
- b) le addizionali regionali (prospetto ST, sezione II) e comunali (prospetto SV) trattenute;
- c) le ritenute relative alle altre tipologie reddituali (prospetto ST, sezione III);
- d) le somme e gli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale. Al contrario gli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica vanno riportati nel punto 8;
- e) l'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR (oltre ai redditi emersi, l'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività e la cedolare secca sulle locazioni anche se questi casi risultano raramente applicabili agli enti locali);
- f) le ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- g) il trattamento integrativo recuperato dal sostituto d'imposta.

L'obbligo della compensazione trasparente semplifica la compilazione del punto 2 che dovrà sempre riportare le ritenute effettuate e versate nella colonna a debito sia del modello F24EP che del modello F24, al lordo delle compensazioni indicate nella colonna a credito. Gli importi utilizzati a credito nei modelli di versamento vanno riportati nell'SX1, SX2 e SX3.

Le istruzioni non riportano più la vecchia procedura prevista per gli scomputi fuori F24 o F24EP. In caso di compensazione interna si dovrà presentare un F24 o un F24EP a zero entro il termine per la presentazione della dichiarazione versando le sanzioni ridotte al fine di regolarizzare la compensazione.

Per lo stesso motivo non deve essere data evidenza della compensazione in F24 o in F24EP del credito derivante dalla dichiarazione IVA; ne consegue che non risulta necessario darne ulteriore notizia nei prospetti ST, SV e SX.

Punto 6: crediti di imposta utilizzati a scompto

Tale punto richiede l'evidenza delle ritenute compensate con crediti d'imposta derivanti da particolari agevolazioni. Poiché tali norme non trovano applicazione nei confronti degli enti pubblici, il punto 6 non deve essere compilato.

Punti da 7 a 14

Nel punto 7 devono essere riportati i versamenti che derivano dalla colonna "importi a debito versati" del modello F24EP o F24.

Le istruzioni specificano che il versamento con il mod. F24EP non costituisce un versamento in tesoreria con la conseguenza che non deve essere barrata la casella 12 "Tesoreria".

Nel punto 8 "Interessi" vanno indicati gli interessi da incipienza e per rettifica trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale nonché gli interessi per ravvedimento operoso.

Nel punto 11 “Codice tributo” deve essere evidenziato il codice tributo utilizzato per la compilazione del mod. F24EP (es. 100E, 104E, 381E, 384E, 385E). Per i versamenti di addizionale regionale non è più previsto il punto 13 del prospetto ST, sezione II, relativo al codice regione. I versamenti vanno aggregati per codice, periodo di riferimento, annotazioni e data di versamento.

Per l'addizionale comunale non si deve dettagliare il versamento specificando il comune destinatario, come avviene nell'F24 e nell'F24EP, ma i versamenti vanno aggregati per codice, periodo di riferimento, annotazioni e data di versamento.

Le istruzioni degli anni precedenti, fino al 770/2018, davano indicazione di far coincidere i righi del prospetto ST con quelli del modello F24 o F24EP utilizzando tanti righi del prospetto ST quanti erano i righi compilati nella delega di pagamento F24 o F24EP (salvo che per le addizionali comunali). Dal 770/2019 vengono introdotte nuove regole: tutti i versamenti devono essere riportati in forma aggregata indicando un unico rigo nel prospetto ST in caso di coincidenza, nella delega di versamento, della data di versamento, del codice tributo e del periodo di riferimento nonché, per la regionale, del codice regione. Nulla cambia al contrario per la comunale che da sempre richiedeva di aggregare i versamenti in un unico rigo.

In caso di eccesso di versamento nel punto 2 devono essere indicate le ritenute effettivamente operate e nel punto 7 l'importo versato. Qualora il punto 7 risulti superiore al punto 2 si crea un eccesso di versamento che dovrà essere evidenziato nel prospetto SX al rigo SX1 colonna 2.

Esempio

Nel mese di gennaio 2024 si è erroneamente versato due volte l'F24EP nella stessa data con riportato un versamento di € 1.000 di codice 100E. Nel mese di gennaio si dovrà compilare il prospetto ST nel modo seguente

Compilazione del prospetto ST

ST2	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
Erario	1 01 2024	2 1.000	6	7 2.000	8	
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno	Sospensione Nota Importo sospeso	
	9 □	10	11 100E	14 16 02 2024	15	16

In questo modo si evidenzia l'eccesso di versamento in quanto il punto 7 è più elevato del punto 2.

Nel successivo mese di febbraio sono stati utilizzati in compensazione F24EP euro 900. Si ipotizzi, infine, che i 100 euro non compensati rimangano non utilizzati determinando un credito in sede di dichiarazione. Il prospetto SX andrà compilato nel modo seguente:

Compilazione del prospetto SX

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2022 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020	Trattamento integrativo
1	2 1.000	3	4	5	6	
SX1	Indennità tredicesima mensilità	Credito utilizzato in F24				
1	8 1.000					
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
1	2					
SX3	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24		
1	2	3	4			
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2021	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4 100	5 100	6	

La sistemazione degli errori

La correzione di eventuali errori nell'indicazione del codice tributo nel mod. F24 e nel mod. F24EP dovrà avvenire con la procedura CIVIS nella sezione dedicata ai modelli di versamento. L'accesso avviene utilizzando le credenziali Entratel dal sito dell'Agenzia delle Entrate; riportando il codice fiscale del contribuente e il protocollo di invio del modello di versamento da correggere il portale ripropone i dati di versamento con la possibilità di modificare il codice tributo nonché il mese e l'anno di versamento. Inoltre, è anche possibile suddividere un versamento in più righi con diversi codici tributo e periodi di competenza. Chiaramente non è possibile modificare il totale versato. Al termine della procedura si deve motivare la variazione utilizzando una delle opzioni precodificate ovvero compilando una dichiarazione libera.

Il ravvedimento operoso

In caso di carenti versamenti è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 e 13-bis, D.Lgs. 472/1997) eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta

- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.

L'ammontare della sanzione minima prevista per gli omessi versamenti, pari al 30%, viene ridotta in relazione al ritardo con il quale avviene la regolarizzazione spontanea. La percentuale del 30% è ridotta del 50% se il versamento avviene nei primi 90 giorni. Riepilogo dei diversi tipi di ravvedimento.

Tipo	Termine	Sanzione
Ravvedimento sprint	15 giorni dall'omissione	1/15 del minimo per ciascun giorno ridotto ulteriormente a 1/10 e sanzione minima ridotta del 50% $30\% \times 50\% \times 1/15 \times 1/10 = 0,1\% \text{ al giorno}$
Ravvedimento breve	30 giorni dall'omissione	1/10 del minimo e sanzione minima ridotta del 50% $30\% \times 50\% \times 1/10 = 1,5\%$
Ravvedimento intermedio	90 giorni dall'omissione	1/9 del minimo e sanzione minima ridotta del 50% $30\% \times 50\% \times 1/9 = 1,67\%$
Ravvedimento lungo	entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'omesso versamento	1/8 del minimo $30\% \times 1/8 = 3,75\%$
Ravvedimento lunghissimo	entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo	1/7 del minimo $30\% \times 1/7 = 4,29\%$
Ravvedimento ultrabiennale	oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo	1/6 del minimo $30\% \times 1/6 = 5,00\%$

L'art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997 ha introdotto il ravvedimento operoso parziale o frazionato che ammette anche il versamento di una parte dell'omesso versamento a condizione che siano stati versati interessi e sanzioni commisurate alla parte di versamento tardivo.

Se il termine scade di sabato o in giorno festivo il versamento risulta tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (circ. 50/2002).

Si riporta una sintesi dell'evoluzione delle sanzioni e degli interessi nonché un esempio per la compilazione del modello.

SANZIONI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO						
dal	al	entro 30gg (*)	entro 90gg	entro dich.	entro dich. successiva	tre anni precedenti
01/01/1999	28/11/2008	3,75%	6,00%	6,00%	==	==
29/11/2008	31/01/2011	2,50%	2,50%	3,00%	==	==
01/02/2011	31/12/2014	3,00%	3,75%	3,75%	4,29%	5,00%
01/01/2015	31/12/2015	3,00%	3,33%	3,75%	4,29%	5,00%
01/01/2016		1,50%	1,67%	3,75%	4,29%	5,00%

(*) nei primi 14 giorni la sanzione per il c.d. ravvedimento sprint è pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo.

INTERESSI LEGALI		
dal	al	tasso
01/01/1999	31/12/2000	2,50%
01/01/2001	31/12/2001	3,50%
01/01/2002	31/12/2003	3,00%
01/01/2004	31/12/2007	2,50%
01/01/2008	31/12/2009	3,00%
01/01/2010	31/12/2010	1,00%
01/01/2011	31/12/2011	1,50%
01/01/2012	31/12/2013	2,50%
01/01/2014	31/12/2014	1,00%
01/01/2015	31/12/2015	0,50%
01/01/2016	31/12/2016	0,20%
01/01/2017	31/12/2017	0,10%
01/01/2018	31/12/2018	0,30%
01/01/2019	31/12/2019	0,80%
01/01/2020	31/12/2020	0,05%
01/01/2021	31/12/2021	0,01%
01/01/2022	31/12/2022	1,25%
01/01/2023	31/12/2023	5,00%
01/01/2024	31/12/2024	2,50%
01/01/2025		2,00%

L'omessa o tardiva presentazione dell'F24 o dell'F24EP a zero è sanabile presentando il modello entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo e versando le seguenti sanzioni (art. 15, c. 2-bis, D.Lgs. 471/1997 e Circ. Ag. Entrate n. 54/E del 19/06/2002):

- Euro 5,56 (1/9 di Euro 50) entro 5 giorni dal termine;
- Euro 11,11 (1/9 di Euro 100) entro i successivi 90 giorni;
- Euro 12,50 (1/8 di Euro 100) entro un anno;
- Euro 14,29 (1/7 di Euro 100) entro due anni;
- Euro 16,67 (1/6 di Euro 100) dopo due anni;
- Euro 20,20 (1/5 di Euro 100) dopo la consegna di un PVC.

Esempio

Nel mese di febbraio 2024 è stato effettuato un carente versamento di Irpef su redditi di lavoro dipendente per Euro 1.000. Il versamento viene effettuato il 16 marzo 2025 in ravvedimento operoso con versamento di sanzioni e interessi.

Data di scadenza del versamento	16 marzo 2024
Data di effettuazione del ravvedimento	16 marzo 2025
Omesso versamento codice 100E (1001)	1.000
Sanzione codice 8906	$1.000 \times 3,75\% = 37,50$
Giorni di maturazione degli interessi	Anno 2024: 290 Anno 2025: 75 Totale: 365
Interessi al tasso dello 2,50% per il 2024 e dello 2,00% per il 2025	$1.000 \times 2,50\% \times 290 / 365 = 19,86$ $1.000 \times 2,00\% \times 75 / 365 = 4,10$ Totale interessi: 23,97
Compilazione del modello F24EP	Codice 100E = $1.000 + 20,20 = 1.020,20$ Codice 896E – anno 2024 (anno d'imposta per cui si effettua il pagamento) = 37,50

Compilazione del modello F24 e del prospetto ST

DETTAGLIO VERSAMENTO						
codice ufficio		codice atto				
seziona	codice tributo/causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati
Erario	100E			0002	2024	1.023,97
Erario	896E				2024	37,50

ST2	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato		Interessi
				7	8	
Erario	1 02 2024	2 1.000	6	7 1.023,97	8 23,97	
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno	Sospensione Nota Importo sospeso	
	9 □ X	10	11 100E	14 16 03 2025	15	16

In caso di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dallo stesso codice tributo è necessario compilare tante righe della delega F24/F24EP quanti sono i righi del prospetto ST. Nello stesso modo anche la sanzione deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

Il prospetto SX

Il prospetto SX è il quadro attraverso il quale si riportano i crediti maturati dal sostituto d'imposta in corso d'anno ovvero che derivano dalla precedente dichiarazione, e il loro utilizzo in compensazione esterna, tramite modello F24 ovvero F24EP (D.Lgs. 241/1997 come modificato dall'art. 15, c. 1, D.Lgs. 175/2014). Vanno infine riportati i crediti derivanti da dichiarazione integrativa.

Analogamente ai prospetti ST ed SV anche il prospetto SX non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Per gli altri enti pubblici (es. comuni, province, regioni, consorzi tra enti locali, unioni di comuni, comunità montane, ecc.) rimane l'obbligo di compilazione.

Il prospetto SX, seppure con alcune novità non rilevanti per gli enti locali, non presenta particolari novità. La gestione dei crediti è stata suddivisa in tre righi e per ciascun rigo si deve evidenziare l'importo utilizzato in compensazione. Nel rigo SX4 rimane solo la gestione dei crediti e non più le compensazioni.

Il rigo SX1

Nel rigo SX1 devono essere riportate le seguenti informazioni:

- colonna 1: credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. Inoltre va indicato il credito derivante da conguaglio su somme di cui alla legge n. 208/2015 (si tratta dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività applicabile solo al settore privato ai sensi dell'art. 1, c. 186, della L. 208/2015 e quindi non rilevante per la PA);
- colonna 2: versamenti in eccesso;
- colonna 3: credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale (non rilevante nella PA);
- colonna 4: relativo alle società fiduciarie (non rilevante nella PA);
- colonna 5: credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. 34/2020;
- colonna 6: trattamento integrativo speciale;
- colonna 7: indennità tredicesima mensilità;
- colonna 8: credito utilizzato in F24 di cui alle colonne da 1 a 7.

In SX1, colonna 1, deve essere riportato l'importo dei crediti derivanti da conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto di lavoro da utilizzare in compensazione utilizzando i seguenti codici tributo: 1627 o 155E. Vanno inoltre rilevate le addizionali restituite a seguito di conguaglio utilizzate in compensazione con i seguenti codici tributo: 1669 o 160E e 1671 o 161E. Infine, devono essere indicati anche i rimborsi derivanti da conguagli effettuati a gennaio e febbraio 2023.

Non vanno indicati il trattamento integrativo (da indicare in SX49) e i canoni di locazione (SX3).

Esempio

Nel mese di dicembre 2024 sono stati effettuati conguagli dai quali risulta la restituzione di addizionale comunale per il comune E897 per un importo di € 350 e si ipotizzi che per lo stesso comune non vi sia addizionale comunale da versare. Il sostituto d'imposta dovrà anticipare al sostituito tale importo determinando un credito verso il comune E897 che verrà compensato in F24EP nello stesso mese.

Il prospetto SX, ed in particolare il rigo SX1 colonna 1 deve essere compilati nel modo seguente:

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2022 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020	Trattamento integrativo
1	350	2	3	4	5	6
SX1	Indennità tredicesima mensilità	Credito utilizzato in F24				
1	8	350				
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
1	2					
SX3	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24		
1	2	3	4			
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2021	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4	5	6	

Qualora il credito non fosse stato compensato in F24 la dichiarazione chiuderebbe a credito ed il prospetto SX andrebbe compilato come di seguito riportato:

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2022 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020	Trattamento integrativo
1	2	3	4	5	6	
SX1	Indennità tredicesima mensilità	Credito utilizzato in F24				
1	8					
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
1	2					
SX3	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24		
1	2	3	4			
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2021	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4	350	5	350
					6	

Il credito deve essere inoltre riportato in SX32, colonna 2.

In colonna 2 va indicato l'ammontare complessivo dell'eccesso di versamento rilevabile dai prospetti ST ed SV ogni qualvolta il punto 7 di tali prospetti ecceda il punto 2.

In colonna 5 viene gestito quanto previsto dall'art. 150, comma 1, del D.L. 34/2020 il quale, a fronte della restituzione da parte del sostituto al netto di Irpef e addizionale di somme già assoggettate a tassazione, riconosce "ai sostituti spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Le istruzioni alla Cu, punto 477, precisano che "il diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta sorge al momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Pertanto, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale)". Il credito d'imposta è quindi pari al 30% di quanto indicato nella CU al punto 477 per i dipendenti e nel campo 22 per i lavoratori autonomi.

La colonna 6 è dedicata al trattamento integrativo speciale relativo al settore privato (art. 39 bis D.L. 48/2023).

La colonna 7 afferisce all'indennità tredicesima mensilità (c.d. Bonus Natale) di 100 euro introdotta dal D.L. 167 del 14/11/2024 (Circ. 22/E/2024 che integra e modifica la precedente Circ. 19/E/2024).

Le somme indicate in SX1, colonne da 1 a 7, potranno essere utilizzate in compensazione con uno dei seguenti codici tributo da indicare in SX1, colonna 8: 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963, 155E, 156E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161E, 174E.

In SX2 colonna 1 vanno riportati i crediti derivanti da conguaglio per assistenza fiscale da utilizzare in compensazione con i seguenti codici da indicare in SX2, colonna 2: 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E.

In SX3 colonna 1 deve essere indicato il credito per canoni di locazione (codici 1633, 163E). I successivi punti non riguardano la pubblica amministrazione. Nell'SX3 colonna 4 devono essere specificati i crediti indicati nelle precedenti colonne utilizzati in compensazione con i seguenti codici tributo: 1632, 1633, 1634, 162E, 163E, 163E.

Il rigo SX4

Il rigo SX4 riepiloga solo gli importi a credito, mentre le compensazioni effettuate in F24 o in F24EP sono riportati nei righi SX1, SX2 e SX3. Gli importi a credito sono indicati nelle colonne 1, 3 e 4: credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (SX4 colonna 1), credito derivante da dichiarazione integrativa (SX4, colonna 3) e credito risultante dalla presente dichiarazione (SX4 colonna 4).

La colonna 4 riepiloga i crediti derivanti dai righi SX1 e da SX4 colonna 1 al netto di SX4 colonna 2 cui va aggiunto l'SX4 colonna 3. Le istruzioni non chiedono di riportare l'eventuale credito da assistenza fiscale gestito in SX2.

Si ricorda che il trattamento integrativo va riepilogato solo in SX49.

Gli importi utilizzati in compensazione devono essere minori o uguali ai crediti disponibili in quanto la dichiarazione Modello 770 non può chiudere a debito. Qualora non siano stati utilizzati interamente i crediti disponibili, emergerà un credito da dichiarazione che potrà essere utilizzato in compensazione (SX4, colonna 5) oppure chiesto a rimborso (SX4, colonna 6). Per il rigo SX4 deve quindi valere la seguente equazione:

$$\begin{aligned} SX4, \text{ col } 4 &= SX1, \text{ col } 1+2+3+4+5-6, + SX4, \text{ col } 1 - SX4, \text{ col } 2 + SX4, \text{ col } 3 \\ SX4, \text{ col } 4 &= SX4, \text{ col. } 5 + SX4, \text{ col } 6 \end{aligned}$$

A – Cause che generano crediti	
Credito dichiarazione anno precedente	SX4 colonna 1
(colonna 2 – colonna 1) SX32 + SX33 + SX34 Mod. 770/anno precedente	
Credito derivante da conguaglio di fine	SX1 colonna 1
conguaglio di fine anno	
o per cessazioni del rapporto di lavoro in corso d'anno	
Eccesso di versamento	SX1 colonna 2

Credito da restituzione di somme al netto	SX1 colonna 5
Indennità tredicesima mensilità	SX1 colonna 7
Credito da assistenza fiscale	SX2 colonna 1
Credito per canoni di locazione	SX3 colonna 1
Credito da dichiarazione integrativa	SX4 colonna 3
Σ colonne 5 del quadro DI dei righi con una delle seguenti note: A, B, C, D, E e F	
B – Utilizzo dei crediti	
Compensazioni trasparenti in F24 o F24EP da indicare in SX1 colonna 8	
Σ colonna a credito del modello F24 o F24EP per i seguenti codici legati a 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963, 155E, 156E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161E, 174E	
Compensazioni trasparenti in F24 o F24EP da indicare in SX2 colonna 2	
Σ colonna a credito del modello F24 o F24EP per i seguenti codici legati a 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E	
Compensazioni trasparenti in F24 o F24EP da indicare in SX3 colonna 4	
Σ colonna a credito del modello F24 o F24EP per i seguenti codici legati a 1632, 1633, 1634, 162E, 163E, 163E	
Utilizzo del credito da mod. 770 dell'anno precedente da indicare in SX4, colonna 2 utilizzano i seguenti codici tributo	
6781, 6782, 6783, 166E, 167E, 168E	
C – Saldo dichiarazione	
di cui in compensazione	SX4 colonna 5
di cui a rimborso	SX4 colonna 6
D – Crediti non gestibili: assistenza fiscale, bonus famiglie e bonus canoni	

La compensazione trasparente in F24 o in F24EP non rende più necessario il dettaglio dei rapporti crediti e debiti distinto per ente previsto, negli anni precedenti, nel prospetto SX (vecchi righi da SX5 a SX30).

Il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione

La sezione relativa al riepilogo del credito da utilizzare in compensazione è stata prevista al fine di consentire una corretta gestione dei crediti da mod. 770 per i soggetti che nel periodo d'imposta successivo intendessero trasmettere separatamente il flusso distinti per tipologia di ritenute (dipendenti, autonomi, altri redditi).

Qualora dalla dichiarazione risultasse un credito da utilizzare in compensazione – rigo SX4 colonna 5 – è obbligatorio compilare il rigo SX32 colonna 2 per indicare la quota di credito relativa alle ritenute di lavoro dipendente, assimilato ed assistenza fiscale, il rigo SX33 colonna 2 per quella relativa alle ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché il rigo SX34 in caso di credito derivante da redditi di capitale (che in realtà riepiloga tutti i crediti generati dalle altre ritenute, ex modello ordinario). Per la compensazione dei crediti con il modello F24 dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- cod. 6781: eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato (risoluzione Ag. Entrate n. 9/E del 18 gennaio 2005);
- cod. 6782: eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato (risoluzione Ag. Entrate n. 9/E del 18 gennaio 2005);
- cod. 6783: eccedenza di versamenti di ritenute per redditi da capitale scaturite dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato (risoluzione Ag. Entrate n. 9/E del 18 gennaio 2005).

Dal 2016 sono stati istituiti i codici per la compensazione del credito da dichiarazione Mod. 770 da utilizzare in F24EP (obbligo dal 1° luglio 2016):

- cod. 166E: credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato (risoluzione Ag. Entrate n. 103/E del 09/12/2015);
- cod. 167E: credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato (risoluzione Ag. Entrate n. 103/E del 09/12/2015);
- cod. 168E: credito scaturito da ritenute su redditi di capitale derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 ordinario (risoluzione Ag. Entrate n. 103/E del 09/12/2015).

Si ricorda che non è più possibile l'utilizzo dei crediti da dichiarazione in scomputo di altre ritenute ai sensi del DPR n. 445/1997 (ovvero fuori F24).

La quadratura finale

Dopo aver predisposto tutto il modello 770 è necessario procedere alla verifica della coerenza dei dati inseriti nella dichiarazione (si ricorda che le CU sono parte della dichiarazione). Tale quadratura finale deve verificare che la somma delle ritenute certificate e dichiarate nei singoli quadri sia uguale agli importi trattenuti ed indicati nei prospetti ST ed SV colonna 2. Dopotutto si deve verificare che le trattenute effettuate siano state versate, punto 7, ovvero compensate in F24EP.

Tale controllo deve essere effettuato per ciascun codice tributo, oltre che per i dati relativi all'assistenza fiscale.

Verifica per codice tributo

$$\sum \text{Ritenute certificate CU ovvero nel mod. 770 per quelle fuori CU}$$

= <

$$\sum \text{Ritenute trattenute (ST e SV punto 2) e} \\ \text{versate nella colonna a debito del mod. F24 o F24EP (ST e SV punto 7)}$$

$$\text{Ritenute compensate nella colonna a credito dell'F24 o dell'F24EP} \\ (\text{SX1 colonna 8, SX2 colonna 2, SX3 colonna 4}) \\ \text{e del trattamento integrativo (SX49)}$$

Verifiche per l'assistenza fiscale

$\Rightarrow \sum$ Debiti da 730/4 trattenuti e indicati nelle CU
 $= <$

\sum Debiti da assistenza fiscale trattenuti (ST e SV punto 2) e
versati nella colonna a debito del mod. F24 o F24EP (ST e SV punto 7)

$\Rightarrow \sum$ Rimborsi da 730/4 indicati (SX2 colonna 1)
 $= <$
 \sum colonna a credito F24 o F24EP (SX2 colonna 2)

Riepilogo delle compensazioni trasparenti

Compensazioni trasparenti nella colonna a credito mod. F24 o in F24EP
(SX1 col. 8 + SX2 col. 2 + SX3 col 4 + SX49, col 6)
 $= <$

Crediti maturati nel corso dell'anno per:

- conguagli a credito (SX1, punto 1)
- versamenti in eccesso (SX1, punto 2)
- credito per recuperi al netto (SX1, punto 5)
- credito per indennità tredicesima mensilità (SX1, punto 7)
- assistenza fiscale (SX2, punto 1)
- crediti per canoni di locazione (SX3, punto 1)
- crediti per trattamento integrativo (SX49 col 2 - 3)

Esempio di compilazione dei prospetti ST, SV ed SX

Nell'esempio vengono evidenziate alcune tipiche situazioni che possono verificarsi nel corso dell'anno e che hanno effetto sulla compilazione dei prospetti ST, SV ed SX.

Esempio

Nel mese di luglio a seguito di assistenza fiscale vengono rimborsati ai dipendenti i seguenti importi:

- Irpef trattenuta da stipendi: € 1.000
- rimborso Irpef da assistenza fiscale: € 650
- addizionale regionale Lombardia trattenuta da stipendi: € 110
- rimborso addizionale regionale Lombardia da assistenza fiscale: € 45
- addizionale comunale trattenuta da stipendi: € 80
- rimborso addizionale comunale da assistenza fiscale: € 30

Compilazione del modello F24

Modello F24EP per la compensazione trasparente

DETTAGLIO VERSAMENTO								
codice ufficio		codice atto						
sezione	codice tributo/causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati	
Erario		100E		0007	2024	1.000,00		
Erario		150E		0007	2023		650,00	
Regioni	10	381E		0007	2024	110,00		
Regioni	10	126E		0007	2023		45,00	
Enti Locali	H604	384E		0007	2024	80,00		
Enti Locali	H604	154E		0007	2023		30,00	

Prospetto ST

ST2	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
					8	
Erario	1 07 2024	2 1.000	6	7 1.000	8	
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno	Sospensione Nota	Importo sospeso
	9 □	10	11 100E	14 16 08 2024	15	16

ST14	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
					8	
Add. Reg.	1 07 2024	2 110	6	7 110	8	
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno	Sospensione Nota	Importo sospeso
	9 □	10	11 381E	14 16 08 2024	15	16

SV2	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
					8	
	1 07 2024	2 80	6	7 80	8	
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno	Sospensione Nota	Importo sospeso
	9 □	10	11 384E	14 16 08 2024	15	16

Nel mese di settembre viene fatto un eccesso di versamento di ritenute sul reddito di lavoro autonomo per € 234, versando € 723 invece di € 489.

Prospetto ST, Sezione I: Erario

ST2	Periodo di rif.	Ritenute operate	Crediti di imposta	Importo versato	Interessi
-----	-----------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------

Erario	Mese Anno		utilizzati a scomputo			
	1 09 2024	2 489	6	7 723	8	
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno	Sospensione Nota Importo sospeso	
	9 □	10	11 104E	14 16 10 2024	15	16

Nella dichiarazione Mod. 770 dell'anno precedente era emerso un credito di € 518 derivante da ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilato interamente compensato in F24EP nel mese di novembre.

Compilazione del modello F24EP

DETTAGLIO VERSAMENTO							
codice ufficio		codice atto					
sezione	codice tributo/causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario		100E		0010	2024	1.482,00	
Erario		166E		0010	2023		518,00

Prospetto ST, Sezione I: Erario

ST2 Erario	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
	1 10 2024	2 1.482,00	6	7 1.482,00	8
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno	Sospensione Nota Importo sospeso
	9 □	10	11 100E	14 16 11 2024	15 16

Nel mese di dicembre a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno vengono rimborsati ai dipendenti i seguenti importi:

- Irpef: € 400
- addizionale regionale Lombardia: € 12
- addizionale comunale: € 5

Viene trattenuta Irpef per € 1.417.

Compilazione del modello F24EP

DETTAGLIO VERSAMENTO								
codice ufficio		codice atto						
sezione	codice tributo/causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati	
Erario		100E		0012	2024	1.417,00		
Erario		155E		0012	2024		400,00	
Regioni	10	160E		0012	2023		12,00	
Enti Locali	H604	161E		0012	2023		5,00	

Prospetto ST

ST2	Periodo di rif. Mese Anno	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scompto	Importo versato		Interessi	
				7	8	9	10
Erario	1 12 2024	2 1.417,00	6	7 1.417,00	8		
Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento Giorno Mese Anno		Sospensione Nota	Importo sospeso
	9 □	10	11 100E	14 18 12 2024	15		16

Prospetto SX. Rigo SX1 ed SX4 – Riepilogo delle compensazioni

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2022 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020	Trattamento integrativo
SX1	1 417	2 234	3	4	5	6
	Indennità tredicesima mensilità	Credito utilizzato in F24				
	1	8 417				

Irpef: 400

Add. Reg.: 12

Add. Com.: 5

a dicembre

Eccesso di versamento**mese di settembre**

SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24
SX2	1 725	2 725

Irpef 730: 650

Add. Reg.: 45

Add. Com.: 30

a luglio

SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2021	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1 518	2 218	3	4 234	5 234	6	

Credito
mod 770 ap

eccesso
versamento ac

SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato	1)	2	
SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomi, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato	1)	2	234
SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale	(di cui trasferito al consolidato	1)	2	

Anche se le compensazioni sono fatte tra enti diversi non è più necessario "spiegare" nel mod. 770 le situazioni creditorie e debitorie dei singoli enti in quanto è già stato esplicitato nella delega di versamento.

I nuovi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate

Nei recenti controlli dell'Agenzia delle Entrate effettuati sui 770 degli anni precedenti iniziano a emergere anche le verifiche relative alla quadratura tra gli importi dichiarati nei campi della CU, o del 770 se non presenti in CU, e le somme trattenute e versate indicati nei prospetti ST ed SV.

In passato il controllo si limitava ordinariamente alla verifica dei versamenti effettuati con quelli dichiarati.

La procedura dell'Agenzia risulta ancora poco precisa e spesso non riesce a distinguere codici simili (es. tassazione ordinaria e separata). Per tali motivi è necessario porre ancora più attenzione e conservare le "carte di lavoro" particolarmente dettagliate al fine di poter dimostrare, a distanza di anni, la correttezza della dichiarazione presentata.

In particolare si evidenzia che in caso di passaggio per mobilità di un dipendente il cessionario non ha a disposizione alcun campo nel quale poter dichiarare le addizionali da rateizzare non trattenute in quanto "passate" al cessionario.

Le ritenute su pignoramento: il prospetto SY

La certificazione delle somme erogate ai soggetti Irpef con le relative ritenute è stata certificata nella CU e quindi non deve essere riportata nel prospetto SY.

Le istruzioni specificano che nella sezione II il sostituto d'imposta dovrà indicare solo i dati relativi al credito pignorazio persona giuridica (e quindi soggetto Ires al quale non viene effettuata alcuna ritenuta).

In particolare nei righi da SY7 a SY11 devono essere indicati:

- nel punto 1 il codice fiscale del debitore principale;

- nel punto 2 il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nel punto 3 le somme erogate.

La dichiarazione integrativa e il quadro DI

La dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine per l'accertamento (art. 2, c. 8 e 8-bis, DPR 322/1998). Ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/1973 il termine è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. La norma non distingue più tra integrative a favore o a sfavore del contribuente.

Il comma 8-bis dell'art. 2 del DPR 600/1973 prevede che il credito derivante da dichiarazione integrativa a favore del contribuente (minor debito o maggior credito), se presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d'imposta successo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa indicando il credito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui si è presentata la dichiarazione. A titolo esemplificativo se nel 2022 è stata presentata la dichiarazione integrativa relativa all'anno 2019 (mod. 770/2020) il credito potrà essere utilizzato solo nell'anno 2023 indicando nel quadro DI del mod. 770/2023 il maggior credito scaturito dall'integrativa.

Nel quadro DI devono essere riportate specifiche note volte ad identificare l'origine del credito (lavoro dipendente, autonomo, capitale, ecc.). Per le note A, B, C, D, E ed F il maggior credito confluirà nell'SX4 col. 3.

Se la dichiarazione integrativa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo basterà riportare in SX4 il credito comprensivo dell'integrativa.